



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

VII^ AREA S.U.A.P. e Marketing del Territorio

CONVENZIONE - CAPITOLATO

Allegato alla Determinazione n. ____ in data _____

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CONNESSI ALLA BALNEAZIONE SULLE SPIAGGE LIBERE DEL LITORALE DI CASTELLANETA MARINA

L'anno duemilaquindici il giorno _____ del mese di _____, nella sede comunale

TRA

L' Arch. Pasquale Dalò, il quale compare ed agisce in questo atto in nome e per conto del Comune di Castellana Grotte – partita iva n. _____:

E

Ditta _____, con sede legale in Castellana Grotte alla Via _____ – partita IVA n. _____ in persona del suo legale rappresentante, _____, nata/o a _____ il _____ ed ivi residente in _____;

PREMESSO CHE

Il Comune di Castellana Grotte con delibera di Giunta Comunale n. 76 del 04.06.2015 ha stabilito per le motivazioni in esso contenute per le stagioni balneari 2015 – 2017 l'affidamento dei servizi connessi alla balneazione sulle spiagge libere del litorale di Castellana Grotte al fine di garantire i servizi di assistenza, servizi igienici accessibili alle persone diversamente abili, servizi di pulizia e di salvataggio, nonché percorsi perpendicolari alla battigia per i diversamente abili con pedane mobili.

I tratti di spiaggia libera interessati saranno:

- 1) tratto posto tra lo stabilimento balneare “ Lido Aurora e “Nuova Concordia”;
- 2) tratto centrale tra lo stabilimento balneare “ La Barchetta “ e lo stabilimento balneare “Sporting club”;
- 3) spiaggia libera ad ovest dello stabilimento balneare “ La Vela”.

In data ____ 2016 è stato pubblicato bando di gara per la presentazione delle offerte per l'affidamento del servizio di che trattasi per la **stagione balneare 2016 - 2017 per il periodo dal _____ al _____**.

A seguito di gara pubblica effettuata in data ____ /2016 la _____ è risultato assegnataria del servizio in oggetto per la postazione n° _____ tratto

L'appalto ha per oggetto il « Servizio vigilanza e salvataggio per le spiagge libere nel litorale di Castellaneta Marina » con torrette di avvistamento in legno lamellare di abete .

A fronte di un corrispettivo economico è prevista l'installazione di un punto – ristoro con manufatto coperto di 20,00 mq. massima e di facile rimozione, realizzato con materiale ecocompatibile, come da progetto predisposto dal Comune e facente parte del presente capitolato, in modo da consentire l'attività di somministrazione di bevande ed alimenti preconfezionati.

Art. 1 – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO E MODALITA' ESECUTIVE

Il servizio è costituito da n. 1 postazioni di controllo ed ha una durata di almeno **60 giorni consecutivi a partire dall'inizio del servizio**.

In ogni postazione con torretta di avvistamento in legno lamellare di abete dovrà essere assicurata la presenza di: n. 1 bagnino dalle ore 9,00 alle ore 14.00 e n. 1 bagnino dalle ore 14,00 alle ore 19.00.

Ogni postazione dovrà assicurare la vigilanza su almeno 150 metri di spiaggia.

Il personale dovrà essere in possesso di brevetto rilasciato dalla Società nazionale di salvamento o dalla Federazione italiana nuoto (FIN) - Sezione salvamento.

Ogni postazione, inoltre, dovrà essere segnalata da apposito cartello indicatore e avere in dotazione un ricovero sanitario composto da:

- kit di pronto intervento con bomboletta d'ossigeno;
- pallone ambu;
- cannula per la respirazione bocca a bocca;
- cassetta pronto soccorso a norma di legge,
- n.1 imbarcazione idonea per il disimpegno del servizio di salvataggio, munita di sagola galleggiante lunga almeno 25 metri, di ancora e di mezzo marinaio telescopico;
- fune galleggiante di almeno 200 m.;
- giubbotto salvagente;
- salvagente anulare con 30 metri di sagola;
- bandiera rossa e pennone;
- gavitelli di colore rosso;
- corridoio di lancio con boe di delimitazione;
- megafono;
- binocolo;
- fischietto;
- ombrellone,
- cartello indicatore con la scritta: "Spiaggia controllata dalle ore 9.00 alle ore 19.00"

Ogni bagnino dovrà indossare una maglietta rossa recante la scritta "SALVATAGGIO" e il logo del Comune di Castellaneta.

La ditta dovrà inoltre approntare un numero adeguato di cartelli su supporto metallico (minimo n° 10) da apporre sulle spiagge libere sprovviste del servizio di salvataggio, con la seguente dicitura : "ATTENZIONE BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVATAGGIO". I suddetti cartelli alla fine del servizio dovranno essere consegnati al Comune e resteranno di proprietà dell'Ente;

Art. 3 - CONDIZIONI DI APPALTO

Con l'accettazione del servizio, la ditta dichiara implicitamente di avere la possibilità ed i mezzi necessari per procedere all'esecuzione del servizio secondo i migliori precetti e con i più aggiornati sistemi ed in particolare:

- a) - di avere preso conoscenza e di accettare le condizioni generali e particolari del presente capitolato e del bando, nonché tutte le circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla determinazione dell'offerta e delle condizioni stabilite e che possono influire sulla prestazione dei servizi.
- b) - che sono a carico della ditta appaltatrice tutte le spese di trasporto ed ogni altro onere necessario e occorrente per effettuare la prestazione dei servizi nei modi e nei termini stabiliti nel presente capitolato e nel bando.
- c) - di avere a disposizione tutti i mezzi rispondenti alle caratteristiche richieste, e che le postazioni di soccorso siano rispondenti agli obblighi relativi alle vigenti disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori.

d) - che sono a carico della ditta i contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi dovuti per il personale in servizio e che la regolarità di tali adempimenti deve essere dimostrata in occasione di ciascun pagamento per le prestazioni richieste;

e)-di avvalersi esclusivamente di personale in possesso di brevetto rilasciato dalla Società nazionale di salvamento o dalla Federazione italiana nuoto (FIN) - Sezione salvamento;

f) - Rimane a carico dell'impresa ogni e qualsiasi responsabilità derivante dall'attività svolta, sia civile che penale, per danni a persone e/o cose.

La ditta non potrà quindi eccepire, durante la prestazione dei servizi, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati per richiedere eventuali compensi oltre a quelli previsti dal presente capitolato, tranne che tali nuovi elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal Codice Civile (e non escluse da altre norme del presente capitolato) o che si riferiscano a condizioni soggette a revisione.

Art. 4 - VARIAZIONI AI SERVIZI

L'Amministrazione si riserva la insindacabile facoltà di introdurre nel corso della durata del servizio, tutte quelle varianti, qualitative e quantitative, che riterrà più opportune, nell'interesse della buona riuscita e dell'economia del servizio, senza che la ditta possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie non dal presente capitolato d'onori. Di contro, la ditta non potrà in alcun modo apportare variazioni di propria iniziativa, anche se di dettaglio. Delle variazioni apportate senza il prescritto ordine o benessere del funzionario della VII^a Area ufficio demanio comunale responsabile del servizio, potrà essere ordinata la eliminazione a cura e spese della ditta, salvo il risarcimento dell'eventuale danno alla Amministrazione appaltante.

Art. 5 - ECCEZIONI DELLA DITTA

Nel caso che la ditta ritenga che le disposizioni impartite dal funzionario incaricato siano difformi dai patti contrattuali, o che le modalità esecutive e gli oneri connessi alla esecuzione del servizio siano più gravosi di quelli previsti nel presente capitolato si da richiedere la formazione di un nuovo prezzo o la corresponsione di un particolare compenso, egli dovrà rappresentare le proprie eccezioni prima di dar corso all'ordine di servizio con il quale tali prestazioni siano state disposte. Poichè tale norma ha lo scopo di non esporre l'Amministrazione a spese impreviste, resta contrattualmente stabilito che non saranno accolte richieste postume e che le eventuali relative riserve si intendono prive di qualsiasi efficacia.

Art. 6 - OSSERVAZIONI DELLE LEGGI, DEL REGOLAMENTO E DEL CAPITOLATO GENERALE

Per quanto non sia in contrasto con le condizioni stabilite dal presente capitolato e dal contratto, la esecuzione del servizio è soggetta, alla osservanza di tutte le norme vigenti in materia ed in particolare l'Ordinanza balneare del 22 Aprile 2015.

Art. 8 - CONTRATTO - CONSEGNA - PENALE

CONTRATTO: la ditta aggiudicataria resta obbligato alla stipula del presente capitolato a semplice richiesta del comune appaltante. Il servizio dovrà iniziare entro due giorni dalla comunicazione di aggiudicazione del Cottimo in pendenza della stipulazione del contratto. Ferme restando la penalità di € 150,00 per ogni giorno di ritardo nell'inizio del servizio, qualora lo stesso non abbia inizio entro due giorni, la stazione appaltante si riserva la facoltà di revocare l'aggiudicazione e di disporre l'affidamento in favore del concorrente che segue in graduatoria.

DECORRENZA: La decorrenza del servizio è accertata dal Responsabile del Servizio previo controllo delle opere e delle attrezzature di salvataggio previste dal presente capitolato.

PENALE: nel caso in cui il servizio non fosse prestato nei termini precedentemente stabiliti, e fatto salvo quanto previsto in caso di ritardato inizio, la penale viene fissata in € 150,00 per ogni giorno in cui il servizio non venga garantito. A decorrere dal sesto giorno, l'amministrazione si riserva la facoltà insindacabile di procedere alla rescissione in danno del contratto di appalto, con le modalità delle norme vigenti in materia.

Art. 9 - DIVIETO DI SUBAPPALTO E COTTIMO, DIVIETO DI CESSIONI E PROCURE

E' fatto espresso divieto alla ditta di cedere o subappaltare in tutto o in parte le prestazioni oggetto del presente capitolato, sotto pena di immediata rescissione del contratto, di perdita della cauzione e del

pagamento degli eventuali danni, a meno che non intervenga da parte dell'Amministrazione una specifica autorizzazione scritta. In questo caso la ditta resterà la sola e unica responsabile dell'appalto nei confronti dell'Amministrazione.

Art. 10 - ESECUZIONE D'UFFICIO - RESCISSIONE DEL CONTRATTO

In tutti i casi previsti espressamente dal presente capitolato e/o contemplati dalle norme vigenti in materia, l'Amministrazione, a suo insindacabile giudizio, avrà il diritto di procedere alla esecuzione d'ufficio o alla rescissione del contratto. Per la esecuzione d'ufficio, l'Amministrazione potrà avvalersi di quelle depositate a garanzia e di ogni altra somma che risultasse a credito della stessa in dipendenza del contratto.

Art. 11 - SOSPENSIONE DEI SERVIZI

La ditta non potrà in ogni caso sospendere il servizio di propria iniziativa senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione. Di contro, l'Amministrazione si riserva la facoltà di sospendere l'utilizzo dei servizi per ragioni di opportunità e/o quando circostanze particolari lo richiedano, senza che la ditta possa pretendere maggiori oneri.

Art. 12 - TRATTAMENTO E TUTELA DEI LAVORATORI

La ditta è obbligata ad applicare ai lavoratori dipendenti, utilizzati nel servizio oggetto del presente capitolato, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti nella località e nei tempi in cui si svolgono i lavori, ed a continuare ad applicare i suddetti contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

La ditta si obbliga, in particolare, ad osservare le clausole dei contratti collettivi nazionali e provinciali relativi al trattamento economico per ferie, ratifica natalizia e festività ed a provvedere all'accantonamento degli importi relativi nei modi e nelle forme previste in detti contratti.

I suddetti obblighi vincolano la ditta fino alla data di ultimazione del servizio, anche se egli non fosse aderente alle associazioni stipulanti o dovesse recedere da esse ed indipendentemente dalla natura industriale ed artigiana, dalla natura e dimensione della ditta di cui è titolare e da ogni altra sua qualifica giuridica, economica o sindacale. La ditta dovrà altresì osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori, comunicando, non oltre quindici giorni dalla consegna, gli estremi della propria iscrizione agli istituti previdenziali ed assicurativi.

Art. 13 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie sorte sia durante l'esecuzione, che al termine del contratto, quale che fosse la loro natura, saranno deferite all'autorità giudiziaria competente. Si esclude la competenza arbitrale.

Castellaneta _____ 2016

Ditta

il Legale Rappresentante

Comune di Castellaneta

Arch. Pasquale Dalò
